



A&T 2000 S.p.A.

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE
DELLA CORRUZIONE

2026-28

misure di prevenzione della corruzione
integrative del Modello 231

Approvato dal Consiglio di Amministrazione
in data 29.01.2026

INDICE

1. PREMESSA

- 1.1 PTPC e misure di prevenzione della corruzione integrative del Modello 231
- 1.2 obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza

2. SOGGETTI

3. ANALISI DEL CONTESTO

- 3.1 analisi del contesto esterno
- 3.2 analisi del contesto interno
 - 3.2.1 Mappatura dei processi

4. VALUTAZIONE DEL RISCHIO

- 4.1 identificazione degli eventi rischiosi
- 4.2 analisi del rischio

5. TRATTAMENTO DEL RISCHIO

- 5.1 Descrizione di alcune misure generali e specifiche

6. AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE

7. MONITORAGGIO E RIESAME

ALLEGATI

- 1 “ANALISI PROCESSI”
- 2 “MISURE ANTICORRUTTIVE”
- 3 “TABELLA TRASPARENZA”

1. PREMESSA

A&T 2000 S.p.A. è una Società per Azioni a totale capitale pubblico, che opera come gestore del servizio pubblico relativo ai rifiuti urbani con modalità di affidamento *in house*.

La compagine societaria si è evoluta nel tempo e ha evidenziato un importante ampliamento dall'inizio del 2021 a seguito dell'ingresso dei 28 Comuni del territorio della Carnia. Attualmente i Soci sono 68 Enti pubblici, ovvero 67 Comuni della Regione Friuli Venezia Giulia e il Consorzio Comunità Collinare del Friuli, che rappresenta a sua volta 14 Comuni.

La Società opera come gestore del servizio pubblico relativo ai rifiuti urbani nel territorio di 79 comuni del Medio Friuli, del Friuli Collinare, del Gemonese, della Carnia e a San Dorligo delle Valle-Dolina (ex Provincia di Trieste). Il bacino di utenza conta oltre 230.000 abitanti.

L'affidamento del servizio è in capo all'AUSIR – Autorità Unica per i Servizi Idrici e i Rifiuti, istituita dalla L.R. 15 aprile 2016, n. 5, che con deliberazione dell'Assemblea Regionale d'Ambito n. 37/19 dd. 02.10.2019 ha affidato ad A&T 2000 S.p.A. la titolarità della gestione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani per la totalità dell'ambito di affidamento con effetto per i territori dei Comuni che partecipano alla società. In data 15.05.2020 è stato sottoscritto il contratto di servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati tra l'ente di governo dell'ambito AUSIR e il gestore A&T 2000 S.p.A., integrato con la sottoscrizione in data 07.06.2021 dell'addendum che ha ampliato il perimetro delle attività affidate ai comuni della Carnia. Con deliberazione n. 39/24 dd. 27.11.2024 l'Assemblea Regionale d'Ambito di AUSIR ha approvato il Contratto di servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani fra l'AUSIR e i gestori, ai sensi della deliberazione ARERA n. 385/2023/R/RIF. In data 27.01.2025 è stato sottoscritto il Contratto in parola, comprensivo dei suoi allegati quali il Disciplinare tecnico, che definisce le modalità tecniche, gli standard di esecuzione, le specifiche operative, le prescrizioni tecniche per l'erogazione del servizio affidato. Inoltre, in data 27.11.2025 l'Assemblea Regionale d'Ambito di AUSIR, con Deliberazione n. 29/25, all'esito dei lavori del gruppo di lavoro istituito tra l'AUSIR, l'ANCI e i Gestori in tema di aggiornamento delle tabelle di quantificazione delle penali contrattuali relative al Contratto di servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, ha deliberato l'approvazione del prospetto aggiornato denominato "Penali relative agli obblighi di servizio – Tab. 2A aggiornata", nonché l'integrazione della Tabella 2B "Penali per violazione degli ulteriori obblighi" che sono stati sottoscritti in data 13.01.2026.

In data 9 giugno 2021 è stato approvato il Decreto Legge n. 80/2021 recante "Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia" che, all'articolo 6, ha introdotto il c.d. PIAO (Piano integrato di attività e organizzazione), un documento unico di programmazione e governance per le pubbliche amministrazioni, che permette di superare la frammentazione degli strumenti ad oggi in uso accorpando, tra gli altri, i piani della performance, dei fabbisogni del personale, della parità di genere, del lavoro agile e dell'anticorruzione, i cui contenuti e lo schema tipo sono stati adottati con il decreto del Dipartimento Funzione pubblica del 30 giugno 2022, n. 132. Tanto detto, i soggetti tenuti alla redazione del PIAO sono però le pubbliche amministrazioni, con esclusione delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Pertanto le società in controllo pubblico, quale è A&T 2000, non sono tenute alla redazione del PIAO né della sottosezione "anticorruzione e trasparenza" e continuano a predisporre e approvare il PTPC integrativo del MOG 231.

Il PTPC 2026-28 viene adottato dal Consiglio di Amministrazione della Società, a conclusione di un processo di condivisione e monitoraggio del previgente Piano 2025-27, adottato con Delibera del C.D.A. del 20.12.2024, e di valutazione delle conseguenti azioni di miglioramento, sia nell'analisi dei rischi che nell'adozione delle misure. La Società si riserva in ogni caso di valutare eventuali aggiornamenti del presente PTPC all'esito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del PNA 2025.

Il presente PTPC 2026-28 è adottato in linea con le seguenti norme:

- legge 6 novembre 2012, n. 190
- decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33
- decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97
- D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62
- D. Lgs. 36/2023
- D.Lgs 39/13 come modificato dalla legge n. 21/2024 e successivamente dalla legge n. 15/2025, dal d.l. 25/2025 e dalla legge n. 11/2025

Il PTPC tiene in considerazione le indicazioni operative emerse nei seguenti provvedimenti ANAC:

- PNA 2013
- Aggiornamento PNA 2015 di cui alla Determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015;
- PNA 2016 di cui alla Delibera n. 831 del 3 agosto 2016;
- Aggiornamento PNA 2017 di cui alla Delibera n. 1208 del 22 novembre 2017;
- Aggiornamento PNA 2018 di cui alla Delibera n. 1074 del 21 novembre 2018;
- PNA 2019 di cui alla Delibera n. 1064 del 13 novembre 2019.
- PNA 2022-2024 di cui alla Delibera n. 7 del 17 gennaio 2023
- PNA 2023-2025 di cui alla Delibera n. 605 del 19 dicembre 2023
- Aggiornamento 2024 del PNA 2022 in fase di adozione da parte di ANAC;
- Delibera 493 del 25 settembre 2024 Linee Guida di cd. divieto di Pantouflage – art. 53, comma 16-ter d.lgs 165/2001;
- Delibera n. 495 del 25 settembre 2024 “Approvazione di 3 schemi di pubblicazione ai sensi dell’art. 48 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33”;
- delibera n. 497 del 25.09.2024 “Indicazioni alle stazioni appaltanti in merito alle modalità di espletamento dei controlli e delle verifiche da svolgere durante la fase esecutiva degli appalti di servizi e forniture”;
- delibera n. 478 del 26.11.2025 “Linee guida in materia di whistleblowing sui canali interni di segnalazione”;
- delibera n. 481 del 3.12.2025 “Approvazione di 3 schemi di pubblicazione ai sensi dell’art. 48 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33”;
- delibera n. 497 del 3.12.2025 “Approvazione di 5 schemi di pubblicazione ai sensi dell’art. 48 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33”.
- Piano Nazionale Anticorruzione 2025 posto in consultazione da ANAC.

Il PTPC tiene conto delle indicazioni della Determinazione n. 1134 del 8/11/2017 “Nuove linee guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici” (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 284 del 5 dicembre 2017). In merito giova sottolineare che le indicazioni riportate in materia di trasparenza sono state adattate alla tipologia delle attività svolte dalla società, secondo il **criterio di compatibilità** citato dal nuovo art. 2-bis del d.lgs. 33/2013 e nelle Linee Guida stesse.

Inoltre, secondo quanto indicato nel paragrafo 2.4 “**Definizione di attività di pubblico interesse**” delle suddette Linee Guida di cui alla delibera ANAC 1134/2017, già nei precedenti PTPC si è provveduto ad individuare le attività che rientrano fra quelle di cui al co. 3 dell’articolo 2-bis quale limitazione oggettiva per l’applicazione del d.lgs. n. 33 del 2013 alle società partecipate e agli altri enti di diritto privato e quelle che invece non vi rientrano. La nozione, infatti, viene indicata come rilevante anche laddove soggetti in controllo pubblico, quale è A&T 2000 S.p.A., svolgano solo parzialmente attività di pubblico interesse. La delimitazione è stata effettuata in considerazione di quanto indicato nello Statuto societario, così come approvato dalle amministrazioni controllanti della società, che stabilisce che oltre l’ottanta per cento dei ricavi della Società deve essere effettuato nello svolgimento dei compiti ad essa affidati *in house* dagli enti pubblici soci, e dall’analisi effettuata sulle attività svolte dalla società, da cui è emerso che nella maggior parte dei casi

vengono temperate ragioni di pubblico interesse. Infatti, anche nei limitati casi in cui la società opera sul libero mercato, la maggior parte delle attività vengono svolte su richiesta e a favore dei cittadini o dei Comuni o nell'ambito di contributi regionali o comunque temperando esigenze pubbliche. Si ritiene, pertanto, che le attività legate alla gestione dei rifiuti urbani, che costituisce l'attività prevalente della società, oltre che alla gestione della tariffa corrispettiva e delle altre attività di service comprese nel contratto di servizio, così come le attività ad esse strumentali, rientrano sicuramente nelle attività di pubblico interesse, per cui trovano piena applicazione le misure anticorruptive e le misure sulla trasparenza. Negli ambiti limitati alla gestione dei cosiddetti "rifiuti extra-urbani", quali i rifiuti agricoli e speciali, possono essere, invece, individuate attività non strettamente "di pubblico interesse" in quanto rese a soggetti diversi dalle pubbliche amministrazioni, sulla base di contratti meramente privatistici con soggetti privati (ad esempio aziende o ditte artigiane o agricole), sul libero mercato e in concorrenza con altri operatori, al di fuori del contratto di servizio e della privativa propria dei rifiuti urbani. Tuttavia, data la natura pubblica del servizio erogato dalla società e dei suoi soci, in considerazione del fatto che la gestione dei rifiuti speciali può riguardare anche gli stessi soggetti per cui la società svolge le attività di gestione dei rifiuti urbani nell'ambito del servizio pubblico, tenuto anche conto che i servizi riguardanti i rifiuti extra-urbani vengono effettuati tramite gare d'appalto, soggette sia al Codice degli Appalti Pubblici che al Regolamento aziendale per gli appalti di lavori, forniture e servizi, seppur con alcune deroghe, i procedimenti riguardanti la gestione dei rifiuti speciali vengono comunque inseriti nella mappatura dei processi e nella valutazione del rischio e, in un'ottica di maggior tutela anticorruptiva e ai fini del MOG ex d.lgs. 231/01, ad essi vengono comunque applicate le misure anticorruptive, secondo un criterio di compatibilità, compresa la pubblicazione di alcuni dati riguardanti gli specifici affidamenti.

1.1 PTPC e misure di prevenzione della corruzione integrative del Modello 231

Il presente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione per gli anni 2026-28 costituisce documento integrativo del MOG 231 della società.

Il "modello 231" di A&T 2000 S.p.A. è stato adottato con delibera del Consiglio di Amministrazione del 18.07.2013 ed è stato revisionato e aggiornato negli anni passati. Nel corso del 2024 si è svolta un'ulteriore attività di revisione e aggiornamento complessivi del modello che ha portato all'adozione in data 09.05.2024 dell'analisi del rischio effettuata e dell'aggiornamento della Parte generale del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.Lgs. 231/01, costituita dai documenti "Codice etico", "Sistema sanzionatorio", "Flussi informativi" e "Parte generale". In data 23.10.2025 sono stati adottati i documenti afferenti alle Parti speciali del Modello.

In ogni caso, si è ritenuto di continuare ad adottare anche il presente PTPC 2026-28, analogamente a quelli passati, quale autonomo atto, separato dal MOG aziendale, così come concordato in passato in sede di discussione sull'applicazione della L. 190/12 e delle succitate Linee Guida alla Società unitamente all'ODV, oltre che nella fase di revisione del MOG. I due documenti sono comunque coordinati, ma la scelta appare più coerente con la storia aziendale (era stato già adottato negli anni precedenti un autonomo PTPC) e più razionale, in quanto il MOG aziendale è sottoposto ad una periodica revisione, sia tenuto conto delle variazioni intervenute o in itinere nell'organizzazione aziendale sia delle modifiche e integrazioni riguardanti il d.lgs. 231/01.

1.2 obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza

Gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza sono stati individuati, tra l'altro, quali atto di programmazione e indirizzo, nella delibera del C.d.A. del 16.01.2020; tali obiettivi sono stati condivisi e confermati anche dall'attuale C.d.A. nella delibera del 31.01.2023.

Gli obiettivi strategici di prevenzione della corruzione e della trasparenza così previsti vengono di seguito indicati:

- promuovere elevati livelli di trasparenza anche attraverso una più efficace informatizzazione dei flussi che alimentano le pubblicazioni nella sezione Amministrazione trasparente, anche tramite la realizzazione del nuovo sito internet aziendale, da sviluppare tenendo conto anche delle nuove indicazioni di ARERA in materia di trasparenza. A tal fine si specifica che il nuovo sito internet è stato realizzato e pubblicato nei primi mesi del 2024. Mentre i gestionali interni e gli altri strumenti informatici correlati sono ancora in fase di sviluppo, elemento che, come indicato nella misura M 7 – Trasparenza dell'allegato 1 "MISURE ANTICORRUTTIVE", potrà consentire una maggiore informatizzazione dei flussi di informazioni per alimentare la sezione Amministrazione trasparente del sito internet, che con il nuovo sito ha preso il nome di Società trasparente;
- assicurare un'integrazione tra il sistema di monitoraggio delle misure anticorruptive e i sistemi di controllo interno presidiati dal Collegio Sindacale e dall' ODV, oltre che con le procedure di controllo definite nell'ambito del modello 231;
- assicurare una costante formazione dei dipendenti in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza.

In questa sede, pertanto, si richiamano integralmente gli obiettivi sopra indicati, specificando che strumenti, metodi e tempistiche sono indicate nel presente atto, mentre le dotazioni finanziarie per rendere effettivi gli obiettivi sono indicate nei documenti di previsione economica e negli obiettivi specifici per il personale dirigente, secondo la normativa anche contrattuale di riferimento.

2. SOGGETTI

I soggetti che concorrono alla prevenzione della corruzione all'interno della Società e i relativi compiti e funzioni sono:

a) l'Organo di indirizzo politico-amministrativo - il Consiglio di Amministrazione:

- designa il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza (art. 1, comma 7, della l. n. 190);
- adotta il PTPC e i suoi aggiornamenti (art. 1, commi 8 e 60, della l. n. 190);
- adotta tutti gli atti di indirizzo di carattere generale, che siano direttamente o indirettamente finalizzati alla prevenzione della corruzione;

b) le Amministrazioni pubbliche controllanti - l'Assemblea dei Soci e il Coordinamento dei Soci per il Controllo Analogico:

- danno impulso e vigilano sulla nomina del RPCT e sull'adozione delle misure di prevenzione, anche con gli strumenti propri del controllo e secondo quanto indicato nei PTPC delle singole Amministrazioni;

c) il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (RPCT) – dott.ssa Michela Dosualdo:

- redige la proposta del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza;
- sottopone il Piano all'approvazione dell'organo di indirizzo politico-amministrativo;
- vigila sul funzionamento e sull'attuazione del Piano;
- propone, di concerto con il dirigente e i capiarea, modifiche al piano in relazione a cambiamenti normativi e/o organizzativi;
- definisce procedure per la selezione e la formazione dei dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione;
- individua il personale da inserire nei programmi di formazione;
- vigila sul rispetto delle norme in materia di inconferibilità e incompatibilità ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. 39/2013;
- cura la diffusione della conoscenza del "Codice di comportamento" nella Società e il monitoraggio annuale sulla sua attuazione e connessi obblighi di pubblicazione;
- pubblica, entro il 15 dicembre di ogni anno, o altra data indicata dall'ANAC, sul sito web istituzionale una Relazione recante i risultati dell'attività svolta e la trasmette all'Organo di indirizzo politico-amministrativo della Società (art.1 comma 14);
- gestisce, per quanto di competenza, le segnalazioni di illeciti "whistleblowing";
- collabora con l'Organismo di Vigilanza ex d.lgs. 231/01 e con gli altri organi di controllo nella verifica del rispetto delle misure di prevenzione degli illeciti;

d) l'Organismo di Vigilanza ex d.lgs. 231/01:

- attesta gli obblighi di pubblicazione, se appositamente incaricato;
- riceve le segnalazioni aventi ad oggetto i casi di mancato o ritardato adempimento agli obblighi di pubblicazione da parte del RPCT;
- verifica la coerenza tra gli obiettivi assegnati, gli atti di programmazione strategico-gestionale e di performance connessi all'anticorruzione e alla trasparenza;
- può chiedere informazioni al RPCT ed effettuare audizioni di dipendenti;

e) tutti i dipendenti di A&T 2000 S.p.A.:

- partecipano al processo di gestione del rischio (Allegato 1, par. B.1.2. P.N.A.);
- osservano le misure contenute nel Piano (art. 1, comma 14, della l. n. 190 del 2012);
- segnalano le situazioni di illecito al soggetto preposto ai sensi dell'art. 8 del Codice di comportamento.

- segnalano casi di personale conflitto di interessi (art. 6 bis l. n. 241 del 1990; artt. 3, 6 e 13 Codice di comportamento).

In particolare, nell'adozione e nell'aggiornamento del Piano, il RPCT ha attuato il coinvolgimento dei dipendenti responsabili di settore/Capiarea e del Dirigente mediante una fattiva partecipazione al processo di gestione del rischio e sottolineando l'obbligo di osservare le misure contenute nel Piano (art. 1, co. 14, della l. 190/2012).

f) i collaboratori a qualsiasi titolo di A&T 2000 S.p.A.:

- osservano le misure contenute nel PTPC.

g) il Responsabile della protezione dei dati – RPD o Data Protection Officer – DPO:

La società, in data 24.01.2018, ha provveduto alla nomina del Responsabile della protezione dei dati - DPO, figura introdotta dagli artt. 37-39 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR). In merito, come da indicazioni fin dal PNA 2018, le figure del DPO e del RPCT sono state tenute distinte ed affidate, pertanto, a due soggetti diversi. Ciò al fine di non innescare potenziali conflitti di interesse fra due funzioni per le quali deve essere garantita terzietà ed indipendenza, come prescrivono sia il GDPR che la L. 190/12. In ogni caso, il rapporto fra le due figure è e deve rimanere sinergico. Infatti, nel contesto degli adempimenti anticorruzione, il DPO deve costituire una figura di riferimento anche per il RPCT, sia per le questioni di carattere generale riguardanti la protezione dei dati personali, sia per questioni più peculiari. Il RPCT, infatti, deve fare riferimento alle funzioni consulenziali del DPO per questioni inerenti il rapporto fra privacy e pubblicazioni nella sezione Società trasparente del sito internet aziendale e nei casi in cui le istanze di riesame di decisioni sull'accesso civico generalizzato possano riguardare profili attinenti alla protezione dei dati personali. Anche alla luce del fatto che, ai sensi dell'art. 5, co. 7, del d.lgs. 33/2013, il RPCT può chiedere parere in merito al rapporto fra privacy e accesso direttamente al Garante per la protezione dei dati personali - Autorità che, ex lege, ha e deve avere un rapporto privilegiato con il DPO della società - in questi casi il RPCT ben si può avvalere, se ritenuto necessario, del supporto del DPO nell'ambito di un rapporto di collaborazione interna fra gli uffici ma limitatamente a profili di carattere giuridico o tecnico.

3. ANALISI DEL CONTESTO

La prima fase del processo di gestione del rischio effettuata è quella relativa all'analisi del contesto in cui la società si trova ad operare, in relazione sia alle caratteristiche dell'ambiente di riferimento (**contesto esterno**), sia alla propria organizzazione (**contesto interno**).

L'analisi ha previsto una fase di acquisizione dei dati ed una di valutazione ed elaborazione, al fine di trarre indicazioni operative su settori e processi a rischio.

3.1 analisi del contesto esterno

L'analisi del contesto ha avuto come obiettivo quello di evidenziare eventuali caratteristiche dell'ambiente nel quale la società opera, con riferimento a variabili culturali, criminologiche, sociali ed economiche del territorio. A&T 2000 svolge la propria attività nell'ambito del servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani, gestendo in diversi Comuni anche le attività di tariffazione con modalità corrispettiva.

Operando sul libero mercato, la società si occupa anche dei servizi relativi ai rifiuti extra urbani (agricoli e speciali).

Si specifica che la società non è destinataria di fondi PNRR.

Di seguito l'analisi in merito agli aspetti culturali, criminologici, sociali ed economici del territorio che possono favorire la corruzione e la mala gestione di società pubbliche di gestione rifiuti.

L'acquisizione è avvenuta consultando le seguenti fonti esterne (reperibili sul web):

- 1) RELAZIONE SULL'ATTIVITA' SVOLTA E SUI RISULTATI CONSEGUITI DALLA DIREZIONE INVESTIGATIVA ANTIMAFIA (DIA) di cui all'Articolo 109, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, riferita all'anno 2024, pubblicata e presentata al Parlamento dal Ministro dell'Interno il 27 maggio 2025;
- 2) Notizie di stampa;
- 3) "Relazione annuale dell'Autorità Nazionale Anticorruzione sull'attività svolta nel 2024" presentata al Parlamento il 20 maggio 2025 dal Presidente dell'ANAC, Giuseppe Busia.

Di seguito si riportano le principali informazioni che vengono ritenute attinenti alle attività della società e al territorio servito ricavate da tali fonti:

- nell'ultimo Rapporto ecomafia è emerso che nel 2024 forze dell'ordine e capitanerie di porto hanno accertato in Friuli Venezia Giulia 856 reati ambientali, con una crescita del 58,2% rispetto al 2023. Il maggior numero di reati si è concentrato nel ciclo dei rifiuti, con 246 illeciti penali, quasi raddoppiati rispetto al 2023 (+89,3%). La provincia con il maggior numero di reati ambientali è stata quella di Udine;
- nel 2025 un'indagine della Direzione distrettuale antimafia (Dda) della Procura di Trieste ha coinvolto la ditta Euro Recupero di Bagnoregio, in provincia di Viterbo, che svolge attività di ritiro degli abiti usati in diversi comuni della Regione, ipotizzando il reato di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti. Si specifica, tuttavia, che la raccolta degli abiti usati da parte della Società sul territorio dei comuni serviti viene svolto avvalendosi di un altro fornitore individuato con gara d'appalto;
- un'indagine coordinata dalla DDA di Roma e conclusa il 20 maggio 2024 dai Carabinieri di Frosinone, coadiuvati dalla Polizia di Stato, ha accertato l'esistenza di un'organizzazione criminale dedicata al traffico illecito di rifiuti anche mediante il ricorso all'intestazione fittizia di società. Tre di queste sono risultate ubicate in provincia di Pordenone e una in particolare sarebbe risultata il soggetto economico principale attraverso il quale l'organizzazione criminale perpetrava il traffico illecito di rifiuti;
- l'attività di prevenzione svolta nella Regione dalle Autorità prefettizie ha fatto emergere in alcuni casi la presenza di imprese, prevalentemente attive nel settore delle costruzioni, vicine a organizzazioni mafiose.

L'acquisizione è avvenuta consultando le seguenti fonti interne:

- 1) interlocuzioni con il dirigente e i capiarea;
- 2) segnalazioni ricevute tramite il canale del whistleblowing;

- 3) avvio di procedimenti disciplinari su comportamenti ex DPR 62/13;
- 4) valutazione del rischio effettuata nell'ambito dell'aggiornamento del MOG ex d.lgs 231/01.

Elaborazione dei dati:

fattore	Dato elaborato e incidenza nel PTPC
Tasso di criminalità generale del territorio di riferimento	Basso – nessuna conseguenza nel processo di analisi dei rischi
Tasso di presenza della criminalità organizzata e/o di fenomeni di infiltrazioni di stampo mafioso	Basso – nessuna conseguenza nel processo di analisi dei rischi
Reati contro la Pubblica Amministrazione nella Regione	Basso – nessuna conseguenza nel processo di analisi dei rischi
Reati contro la Pubblica Amministrazione nella società	Nessuno
Reati contro la Pubblica Amministrazione in enti o società analoghe	Basso – nessuna conseguenza nel processo di analisi dei rischi
Procedimenti disciplinari per fatti corruttivi	Nessuno all'interno della Società – sono tuttavia emersi alcuni campanelli d'allarme riguardanti gli addetti ai centri di raccolta (servizio affidato in appalto), potenzialmente predittivi di potenziali illeciti, che hanno portato al rafforzamento di alcune misure anticorruttive

3.2 analisi del contesto interno

Preliminarmente l'analisi del contesto interno riguarda la valutazione complessiva in ottica anticorruptiva dell'assetto organizzativo della società, cui si rinvia, richiamando in questa sede anche documenti di programmazione della società, quali il Piano Industriale, il budget e il PEF. Si rinvia poi alle indicazioni emerse all'art. 2.

Dal punto di vista organizzativo la società è amministrata, come previsto dallo statuto societario, da un organo amministrativo costituito dal Consiglio d'Amministrazione, nominato dall'Assemblea dei Soci. Il C.d.A. in carica, nominato in data 08.05.2025, è composto da cinque membri.

La società ha in organico un solo dirigente, assunto in data 04.08.2025 con qualifica di Direttore Generale, a cui è stata conferita apposita procura generale e che svolge la funzione di R.U.P.. Lo stesso Direttore Generale ha assegnato alcune deleghe ad alcuni responsabili in ambito amministrativo, sicurezza e ambiente.

Stante l'evoluzione delle attività in cui opera la società, nonché dell'ingresso del nuovo Direttore Generale e della necessità di riorganizzare gli uffici e di ridefinire le figure apicali, nel 2025 la società è stata interessata da un processo di riorganizzazione, che ha portato all'approvazione da parte del C.d.A. del nuovo organigramma aziendale, aggiornato da ultimo con decorrenza novembre 2025.

La società è dotata di un organico di medie dimensioni, che al 31.12.2025 ammonta a 71 persone, di cui 1 dirigente a tempo determinato, 64 dipendenti a tempo indeterminato e 6 in somministrazione.

3.2.1 Mappatura dei processi

La fase centrale dell'analisi del contesto interno riguarda la mappatura dei processi, consistente nell'individuazione e analisi dei processi organizzativi. Ai fini del presente documento, per processo si intende

“una sequenza di attività interrelate ed interagenti che trasformano delle risorse in un output destinato ad un soggetto interno o esterno all'amministrazione (utente)”.

Le aree di rischio ed i relativi rischi corruttivi sono stati individuati, già con i precedenti PTPC, mediante consultazione e confronto tra i soggetti coinvolti nel corso della riunione annuale anticorruzione, altri incontri e/o comunicazioni intercorse con i responsabili e i dipendenti, tenendo presenti le specificità di A&T 2000, di ciascun processo e del livello organizzativo a cui il processo si colloca.

In base alle indicazioni di cui all'ALL. 1 al PNA 2019, l'analisi ha riguardato le fasi di identificazione ed elenco dei processi e di descrizione dei processi: si vedano nell'**allegato 1 ANALISI PROCESSI** il **foglio “elenco processi”** e il **foglio “descrizione dettaglio processi”**, quest'ultimo con la descrizione dettagliata dei processi della macroarea “Acquisizione e gestione del personale”.

Nel presente PTPC, infatti, è stata ulteriormente analizzata e sviluppata la descrizione analitica dei processi effettuata nei precedenti PTPC, con particolare riferimento all'organigramma aziendale, nonché tenendo conto delle indicazioni del PNA.

La descrizione è avvenuta tenendo conto:

- degli elementi descrittivi del processo (che cos'è e che finalità ha)
- delle fasi e delle attività che scandiscono e compongono il processo
- della responsabilità complessiva del processo
- delle tempistiche di attuazione (ove possibile)
- dei soggetti che svolgono le attività del processo

Nel presente piano viene aggiornata in base all'organigramma aziendale anche la descrizione dettagliata e separata dei processi della macroarea “Acquisizione e gestione del personale”, effettuata nei precedenti PTPC, basandosi, oltre che sull'analisi del rischio effettuata nei precedenti PTPC, sulle risultanze dell'analisi del contesto esterno e, in generale, sull'attenzione che si ritiene di attribuire a tale processo sia sotto il profilo della prevenzione del rischio corruttivo che con riferimento al concetto di valore pubblico. La descrizione di tale processo tiene conto, inoltre, dei principi del Regolamento aziendale per la disciplina delle assunzioni approvato dal C.d.A. in data 31.01.2023.

Particolare attenzione e focus continua ad essere data anche ai processi correlati agli appalti per acquisti di beni e servizi, anche in base alle indicazioni della sezione “Parte speciale – il PNRR e i contratti pubblici” del PNA 2022 e ai successivi aggiornamenti del PNA. I processi afferenti agli appalti risultano dettagliati (con descrizione e analisi rischi già suddivisa per fasi e sottofasi) direttamente nel **foglio 1 “elenco processi”** dell'**allegato 1 ANALISI PROCESSI**, che è stato aggiornato a seguito di specifica analisi. Suddetta analisi dettagliata, aggiornata in base alle più recenti novità legislative in materia di appalti pubblici, è stata così effettuata:

1) Affidamenti di servizi e forniture sotto € 140.000:

- fase pre affidamento (valutazione delle necessità, scelta tipologia di affidamento, descrizione delle prestazioni)
- fase dell'affidamento (selezione del contraente, verifica requisiti, eventuale stipula del contratto, comunicazione di affidamento, pubblicazione degli esiti)
- fase di esecuzione (verifiche della prestazione, eventuale applicazione delle penali e autorizzazione al pagamento)

2) Affidamenti di servizi e forniture sopra € 140.000 e sotto soglia comunitaria:

- fase pre affidamento (valutazione delle necessità, scelta tipologia di affidamento, definizione requisiti, stesura documenti di gara, criteri pubblicazione)
- fase dell'affidamento (esperimento procedura di gara, verifica requisiti, eventuale nomina commissione di gara, pubblicazione esiti, stipula del contratto)

- fase di esecuzione (verifica di conformità/di regolare esecuzione, collaudi tecnici, eventuale applicazione delle penali e autorizzazione al pagamento)
- 3) Affidamenti di servizi e forniture sopra soglia comunitaria:
- fase pre affidamento (valutazione delle necessità, scelta tipologia di affidamento, definizione requisiti, stesura documenti di gara, criteri pubblicazione)
 - fase dell'affidamento (esperimento procedura di gara, verifica requisiti, eventuale nomina commissione di gara, pubblicazione esiti, stipula del contratto)
 - fase di esecuzione (verifica di conformità/di regolare esecuzione, collaudi tecnici, eventuale applicazione delle penali e autorizzazione al pagamento)
- 4) Rilascio di attestazione a beneficio dei fornitori (in merito all'entità ed alla regolare esecuzione delle prestazioni)
- 5) Affidamento di servizi di consulenza

4. VALUTAZIONE DEL RISCHIO

La valutazione del rischio è la macro-fase del processo con cui sono stati identificati i rischi gravanti sulla società al fine di individuare le priorità di intervento e le possibili misure correttive/preventive (trattamento del rischio).

L'attività di valutazione del rischio si è articolata in più fasi:

- 1) identificazione degli eventi rischiosi
- 2) analisi del rischio
- 3) "ponderazione" del rischio.

4.1 identificazione degli eventi rischiosi

L'identificazione dei rischi gravanti sui processi della società ha incluso una prima valutazione sugli eventi rischiosi che, anche solo ipoteticamente, potrebbero verificarsi.

Già con i precedenti PTPC, la formalizzazione dei rischi individuati ha portato alla predisposizione di un registro dei rischi (o catalogo dei rischi) dove per ogni processo (o fase) vi è stata la descrizione degli eventi rischiosi che sono stati individuati. Il registro dei rischi è stato riportato nelle colonne "descrizione rischi" del foglio 1 e "registro dei rischi" del foglio 2 (per i processi relativi all'acquisizione e gestione del personale) dell'**allegato 1 ANALISI DEI PROCESSI**.

L'elenco dei rischi oggetto di analisi è avvenuto tramite i seguenti strumenti:

- le risultanze dell'analisi del contesto interno ed esterno realizzate nelle fasi precedenti;
- l'analisi di eventuali casi giudiziari e di altri episodi di corruzione o cattiva gestione accaduti in passato nella società oppure in altre amministrazioni o enti o che possono emergere dal confronto con realtà simili;
- segnalazioni ricevute tramite il canale whistleblowing o tramite altra modalità (es. segnalazioni raccolte dal RUP o provenienti dalla società civile);
- le esemplificazioni di cataloghi di rischi formalizzate da ANAC nei suoi atti e nel PNA;
- colloqui con i responsabili degli uffici o il personale della società che abbia conoscenza diretta sui processi e quindi delle relative criticità.

4.2 analisi del rischio

L'analisi del rischio ha comportato la stima del livello di esposizione dei processi e delle relative attività al rischio individuato.

L'analisi del rischio è stata effettuata per tutti i processi descritti nell'**allegato 1 ANALISI DEI PROCESSI**. L'analisi del rischio è stata effettuata tramite due strumenti:

- A) l'**esame dei fattori abilitanti**, cioè l'analisi dei fattori di contesto che agevolano il verificarsi di comportamenti o fatti di corruzione;
- B) la **stima del livello di esposizione al rischio**, cioè la valutazione del rischio associato ad ogni processo.

A) Esame dei fattori abilitanti

I fattori abilitanti non solo consentono di individuare per ciascun processo le misure specifiche più appropriate per prevenire i rischi, ma in relazione al loro grado di incidenza sui singoli processi contribuiscono altresì alla corretta determinazione della loro esposizione al rischio. Pertanto, seguendo le indicazioni del PNA 2019 (All.1 pag. 31), del PNA 2022 (Parte speciale – il PNRR e i contratti pubblici) e del PNA 2025 in consultazione, sono stati individuati i seguenti fattori abilitanti e per ciascuno di essi è stato previsto un percorso guidato per analizzare la loro incidenza su ogni singolo processo.

FATTORE 1: PRESENZA DI MISURE DI CONTROLLO
Presso la società sono già stati predisposti strumenti di controllo relativi agli eventi rischiosi?
1) Sì, il processo è oggetto di specifici controlli regolari da parte dell'ufficio o di altri soggetti, perciò il rischio si può considerare BASSO
2) Sì, ma sono controlli non specifici o a campione, derivanti dal fatto che il processo è gestito anche da soggetti diversi dall'ufficio che lo ha istruito o ha adottato l'output, perciò il rischio si può considerare MEDIO
3) No, non vi sono misure e il rischio è gestito dalla responsabilità dei singoli. Ciò può comportare un rischio ALTO
FATTORE 2: TRASPARENZA
Il processo è oggetto di procedure che ne rendono trasparente l'iter e/o l'output, all'interno della società, stakeholder, soggetti terzi?
1) Sì, il processo o gran parte di esso è pubblico, anche tramite Amministrazione trasparente, perciò il rischio si può considerare BASSO
2) Sì, ma è reso pubblico solo l'output (es. gli estremi del provvedimento) ma non l'intero iter, perciò il rischio si può considerare MEDIO
3) No, il processo non ha procedure che lo rendono trasparente. Ciò può comportare un rischio ALTO
FATTORE 3: COMPLESSITA' DEL PROCESSO
Si tratta di un processo complesso?
1) No, il processo è meramente operativo o richiede l'applicazione di norme elementari, perciò il rischio si può considerare BASSO
2) Sì, ma la complessità deriva dall'applicazione di norme di legge e regolamento note e generalmente conosciute, perciò il rischio si può considerare MEDIO
3) Sì, il processo richiede l'applicazione di norme di dettaglio complesse e/o poco chiare, note nello specifico ai soli uffici competenti. Ciò può comportare un rischio ALTO
FATTORE 4: RESPONSABILITA', NUMERO DI SOGGETTI COINVOLTI E ROTAZIONE DEL PERSONALE
Il processo è gestito sempre dai medesimi soggetti, da singoli o piccoli gruppi non sostituibili perché non è facilmente attuabile la rotazione del personale?
1) No, il processo è trasversale ed è gestito da diversi dipendenti, su cui avvengono forme di rotazione (es. diversi dipendenti si alternano in ufficio o nelle presenze allo sportello): per questo il rischio si può considerare BASSO
2) Sì, il processo è gestito da uno o pochi funzionari, non facilmente sostituibili con criteri di rotazione, ma ciò impatta relativamente sul rischio corruttivo perché il processo in altre fasi viene visto o gestito indirettamente da altri soggetti dell'organizzazione, perciò il rischio si può considerare MEDIO
3) Sì, il processo è gestito da uno o pochi funzionari, non facilmente sostituibili con criteri di rotazione, e ciò impatta sul rischio corruttivo perché il processo non viene visto o gestito indirettamente da altri soggetti dell'organizzazione. Ciò può comportare un rischio ALTO
FATTORE 5: INADEGUATEZZA O ASSENZA DI COMPETENZE DEL PERSONALE ADDETTO AI PROCESSI
Il processo è gestito da soggetti la cui competenza è adeguata alla complessità dello stesso?
1) Sì, gli uffici hanno strutturazione e competenza adeguata alla gestione del processo, perciò il rischio si può considerare BASSO
2) Non è un processo influenzabile dalla specifica competenza del personale, tale fatto fa mantenere il grado di rischio MEDIO

3) No, il processo è gestito da soggetti che non sempre hanno competenze sullo specifico argomento. Ciò può comportare un rischio ALTO
FATTORE 6: FORMAZIONE, CONSAPEVOLEZZA COMPORTAMENTALE E DEONTOLOGICA
Il personale che gestisce il processo è stato oggetto di specifica formazione, sia tecnica sia relativa a questioni comportamentali, etiche e deontologiche?
1) Sì, il personale coinvolto è stato oggetto di formazione sia generale in materia di anticorruzione, sia specifica ad hoc per il tipo di processo, perciò il rischio si può considerare BASSO
2) Sì, il personale coinvolto è stato oggetto solo di formazione generale sulle tematiche delle responsabilità penali, comportamentali e deontologiche, si ritiene pertanto che pure non essendo improbabile che si verifichi un rischio corruttivo, tuttavia lo stesso possa considerarsi MEDIO
3) No, il personale coinvolto non è stato oggetto di formazione. Ciò può comportare un rischio ALTO

Il grado di incidenza di ciascun fattore abilitante è stato determinato mediante l'utilizzo di una scala di misurazione ordinale articolata in BASSO (in caso di risposta n. 1), MEDIO (in caso di risposta n. 2) e ALTO (in caso di risposta n. 3).

L'incidenza complessiva di tutti fattori abilitanti su ciascun processo è stata successivamente determinata utilizzando il concetto statistico della "moda", ovvero attribuendo il valore che si è presentato con maggiore frequenza. Nel caso di più valori presenti con la stessa frequenza si è preferito scegliere quello più alto per evitare la sottostima del rischio.

B) Misurazione del livello di esposizione al rischio

Anche il secondo strumento di analisi del rischio, comunque correlato al primo, è servito per definire completamente il livello di esposizione al rischio di eventi corruttivi. Tale attività è stata importante per individuare i processi su cui concentrare l'attenzione sia per la progettazione o per il rafforzamento delle misure di trattamento del rischio, sia per l'attività di monitoraggio da parte del RPCT.

Gli indicatori di rischio utilizzati sono stati individuati seguendo le indicazioni del PNA 2019 (All.1 pag. 31), del PNA 2022 (Parte speciale – il PNRR e i contratti pubblici) e del PNA 2025 in consultazione, e anche in questo caso è stato previsto un percorso guidato per misurare il livello del rischio.

INDICATORE 1: LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO
Esistono interessi, anche economici, a vantaggio di beneficiari o per i destinatari del processo?
1) No, il processo ha mera rilevanza procedurale senza benefici o vantaggi per terzi. Pertanto ciò comporta un livello di esposizione al rischio corruttivo BASSO
2) Sì, anche se i benefici non sono di entità tale da destare interessi di sorta. Pertanto ciò comporta un livello di esposizione al rischio corruttivo MEDIO
3) Sì, il processo comporta interessi in qualche modo potenzialmente significativi. Va da sé che tale rilevazione comporta un livello di esposizione al rischio corruttivo ALTO
INDICATORE 2: GRADO DI DISCREZIONALITA' DEL DECISORE INTERNO ALLA PA
Il processo è caratterizzato da aspetti discrezionali in capo al personale istruttore o apicale?
1) No, il processo è totalmente disciplinato da norme di legge e regolamento, senza margini di discrezionalità: ciò comporta un livello di esposizione al rischio corruttivo BASSO
2) Sì, perché il processo è definito da norme di legge, con alcuni margini di discrezionalità in capo ai soggetti coinvolti. Pertanto ciò comporta un livello di esposizione al rischio corruttivo MEDIO

3) Sì, perché il processo è genericamente definito da norme di legge, ma lascia ampia discrezionalità ai soggetti coinvolti. Va da sé che tale rilevazione comporta un livello di esposizione al rischio corruttivo ALTO
INDICATORE 3: MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' ESAMINATA
In passato si sono manifestati, presso la società o presso società o enti analoghi della regione, eventi corruttivi (penalmente o disciplinarmente rilevanti) riferibili al processo?
1) No, dall'analisi dei fattori interni non risulta. Pertanto ciò comporta un livello di esposizione al rischio corruttivo BASSO
2) Sì, ma riferiti a società o enti analoghi al nostro situati nel contesto territoriale provinciale. Tale rilevazione contribuisce a quantificare un livello di esposizione al rischio corruttivo MEDIO
3) Sì e ciò comporta un livello di esposizione al rischio corruttivo ALTO
INDICATORE 4: IMPATTO SULL'OPERATIVITA', L'ORGANIZZAZIONE E L'IMMAGINE
Se si verificasse il rischio inerente questo processo, come ne risentirebbe l'operatività della società e la sua immagine?
1) vi sarebbero conseguenze marginali e l'ufficio continuerebbe a funzionare. Pertanto il livello di esposizione al rischio corruttivo, in ottica di impatto dell'evento, è BASSO
2) vi sarebbero problematiche operative, superabili con una diversa organizzazione del lavoro. Pertanto il livello di esposizione al rischio corruttivo, in ottica di impatto dell'evento, è MEDIO
3) vi sarebbero problematiche operative che possono compromettere gli uffici e in generale la governance. Pertanto il livello di esposizione al rischio corruttivo, in ottica di impatto dell'evento, è ALTO

Il grado di incidenza di ciascun indicatore di rischio, in analogia a quanto previsto per i fattori abilitanti, è stato determinato mediante l'utilizzo di una scala di misurazione ordinale articolata in BASSO (in caso di risposta n. 1), MEDIO (in caso di risposta n. 2) e ALTO (in caso di risposta n. 3).

L'incidenza complessiva di tutti gli indicatori su ciascun processo è stata successivamente determinata utilizzando il concetto statistico della "moda", ovvero attribuendo il valore che si è presentato con maggiore frequenza. Nel caso di più valori presenti con la stessa frequenza si è preferito scegliere quello più alto per evitare la sottostima del rischio.

Formulazione di un giudizio sintetico

Dopo aver attribuito i valori alle singole variabili dei fattori abilitanti e degli indicatori di rischio e aver proceduto all'elaborazione del valore sintetico di ciascun indicatore, come specificato in precedenza, il modello esprime automaticamente la definizione del livello di rischio di ciascun processo attraverso la combinazione logica dei due fattori secondo i criteri indicati nella tabella seguente:

FATTORI ABILITANTI	INDICATORI DI RISCHIO	LIVELLO COMPLESSIVO DI RISCHIO
ALTO	ALTO	CRITICO
ALTO	MEDIO	ALTO
MEDIO	ALTO	
ALTO	BASSO	

MEDIO	MEDIO	MEDIO
BASSO	ALTO	
MEDIO	BASSO	BASSO
BASSO	MEDIO	
BASSO	BASSO	MINIMO

In base alle valutazioni effettuate riguardo all'attività svolta dalla Società, considerando l'assenza di eventi corruttivi penalmente rilevanti, tenuto comunque conto dei campanelli d'allarme emersi, oltre che delle valutazioni effettuate nell'ambito dell'aggiornamento del MOG ex d.lgs 231/01, si ritiene adeguata l'analisi e la valutazione del rischio riportate nell'**allegato 1 ANALISI PROCESSI**.

5. TRATTAMENTO DEL RISCHIO

Una volta effettuata l'analisi del rischio, la successiva fase di gestione del rischio ha lo scopo di intervenire sui rischi emersi e ponderati, attraverso l'introduzione e la programmazione di apposite misure di prevenzione e contrasto, azioni idonee a neutralizzare o mitigare il livello di rischio corruzione connesso ai processi amministrativi posti in essere dalla società.

L'allegato 1 del PTPC riporta nella colonna Misure Anticorruttive il "codice" delle misure applicabili allo specifico procedimento a rischio.

Ai "codici" corrisponde la misura come descritta nell'**allegato 2 "MISURE ANTICORRUTTIVE"**.

Tale allegato riporta le misure di prevenzione utili a ridurre la probabilità che il rischio si verifichi, con indicazione degli obiettivi, dei responsabili, e delle modalità di monitoraggio, in relazione alle misure di carattere generale introdotte o rafforzate dalla legge n. 190/2012 e dai decreti attuativi, nonché alle misure ulteriori introdotte con il Piano Nazionale Anticorruzione e alle misure specifiche individuate dalla società.

L'individuazione e la valutazione delle misure è compiuta dal RPCT, in collaborazione con il dirigente e i capiarea, i quali valutano anche la programmazione dell'applicazione delle suddette misure ai procedimenti individuati, così come indicato nelle schede delle misure stesse.

Le tipologie di misure generali e specifiche riguardano le seguenti macro tipologie:

- controllo;
- trasparenza;
- definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento;
- regolamentazione;
- semplificazione;
- formazione;
- sensibilizzazione e partecipazione;
- rotazione;
- segnalazione e protezione;
- disciplina del conflitto di interessi;
- regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di interessi particolari" (lobbies).

Ciascuna categoria di misura può dare luogo, in funzione delle esigenze dell'organizzazione, a misure sia "generali" che "specifiche".

L'allegato sub 2 "MISURE ANTICORRUTTIVE" ha permesso di programmare adeguatamente e operativamente le misure di prevenzione della corruzione della società. La programmazione delle misure rappresenta, infatti, un contenuto fondamentale del presente PTPCT in assenza del quale il Piano risulterebbe privo dei requisiti di cui all'art. 1, co 5, lett. a) della legge 190/2012.

5.1 Descrizione di alcune misure generali e specifiche

Condividendo le indicazioni di ANAC nel PNA 2022, in un'ottica di semplificazione, ci si è concentrati su poche e chiare misure di prevenzione, che sono state mantenute rispetto ai piani precedenti in quanto ritenute idonee. In ogni caso, in questo piano le misure sono state aggiornate e contestualizzate sulla base dell'evoluzione normativa e del monitoraggio svolto.

Si descrivono di seguito le principali misure anticorruttive adottate e vigenti.

Formazione in tema di anticorruzione

La società definisce annualmente in sede di budget il piano della formazione indicando i contenuti, i destinatari e le modalità di erogazione della formazione in materia di prevenzione della corruzione, oltre che di altre attività formative correlate al "modello 231" o previste in ambito sicurezza o in ambito contratti pubblici.

Inoltre, il personale dell'ufficio appalti pianifica la partecipazione ad altri corsi di aggiornamento sugli appalti pubblici, definiti in base alle specifiche necessità di aggiornamento sulla normativa.

Si conferma il focus sulla formazione in ambito appalti da parte del personale addetto, RUP e DEC.

Inoltre, all'inizio del 2026 l'ODV effettuerà a tutto il personale la formazione sul MOG 231.

Infine, come indicato nella programmazione della misura M4 relativa alla formazione, anche a seguito di alcuni campanelli d'allarme dovuti ad alcune condotte predittive di potenziali illeciti da parte del personale addetto ai centri di raccolta, si conferma la necessità di inserire nella nuova gara d'appalto per la gestione dei centri di raccolta e dei centri del riuso l'obbligo per l'appaltatore di formazione dei propri collaboratori sul Codice di comportamento e i reati corruttivi, oltre che controlli a campione e a sorpresa da parte della Società riguardo al rispetto di tale obbligo.

Codici di comportamento

Oltre al Codice Etico e al Codice Sanzionatorio, adottati ai sensi del MOG 231 e aggiornati a maggio 2024 nell'ambito dell'aggiornamento del MOG stesso, fin dal 2016 la società ha approvato il codice di comportamento interno, che costituisce allegato al PTPC, adattandolo ai principi della L. 190/12 e in particolare del DPR 62/13 "Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici".

A seguito dell'emanazione del Decreto Del Presidente Della Repubblica n. 81 del 13 giugno 2023, con il PTPC 2024-26 la società ha apportato i necessari aggiornamenti al Codice di comportamento interno compatibilmente con le disposizioni degli ordinamenti di riferimento e considerando la propria natura di società in controllo pubblico, che opera secondo il modello in house svolgendo un servizio pubblico di interesse generale e attività amministrativa a favore degli Enti pubblici soci e servizi.

Nell'ambito del PTPC 2025-27 si è valutato ed approvato un ulteriore aggiornamento del Codice di comportamento con riguardo agli artt. 11-bis comma 3 (prevedendo, in considerazione della sicurezza dei dipendenti, la possibilità di identificazione tramite un codice numerico ad uso interno) e 15, in ottemperanza alle indicazioni della Delibera ANAC n. 493 del 25/09/2024 in materia di pantouflage per le società in house (si veda in seguito la descrizione della misura relativa al pantouflage).

Il vigente codice di comportamento risulta pertanto confermato.

Si evidenzia che nel piano della formazione citato in precedenza viene previsto un corso a favore dei nuovi dipendenti per la presentazione e l'approfondimento del Codice di Comportamento aziendale.

Rimanendo nel contesto dei codici di comportamento è opportuno ricordare che, con delibera del C.d.A. di data 24.01.2018, la società ha adottato il "Regolamento aziendale per l'utilizzo degli strumenti informatici", destinato a tutti i dipendenti e collaboratori della società. Esso è stato redatto anche in ottemperanza ed alla luce del Reg. 679/16 o GDPR, di cui pure si è tenuto doverosamente conto nella redazione del presente Piano. Lo scopo del regolamento è quello di fornire ai destinatari dello stesso le indicazioni per una corretta e adeguata gestione delle informazioni, in particolare attraverso l'uso di sistemi, applicazioni e strumenti informatici della società. E' di intuitivo rilievo l'importanza che l'utilizzo corretto dei sistemi informatici rivesta anche nell'ambito del rispetto della normativa anticorruzione e trasparenza della società, passando esso anche attraverso l'osservanza delle procedure interne, talora normate da appositi regolamenti licenziati dall'organo di indirizzo della società. Il regolamento viene portato a conoscenza dei dipendenti della società mediante la pubblicazione all'interno della rete aziendale e la consegna al personale di nuova assunzione, oltre che tramite apposita formazione. Nel corso del 2026 si valuterà l'aggiornamento del Regolamento aziendale per l'utilizzo degli strumenti informatici con riferimento alle nuove indicazioni del Garante della Privacy e al fine di disciplinare l'uso degli strumenti di intelligenza artificiale.

Inoltre, vale la pena di ricordare che, con delibera del C.D.A. del 18.12.2020, è stato adottato il "Regolamento per l'utilizzo dei profili social istituzionali di A&T 2000 S.p.A.", che contiene apposite regole di comportamento riguardanti l'uso dei social network istituzionali da parte dei dipendenti o personale interno alla società. Tale Regolamento, oltre che rispetto della normativa anticorruzione e trasparenza della società, riveste particolare importanza anche sotto il profilo della tutela dell'immagine aziendale.

Rotazione del personale

Uno dei principali fattori di rischio di corruzione è costituito dalla circostanza che uno stesso soggetto possa utilizzare un potere o una conoscenza nella gestione di processi caratterizzati da discrezionalità e da relazioni intrattenute con gli utenti per ottenere vantaggi illeciti.

Nel contesto dell'applicazione della normativa anticorruzione, anche per il triennio 2026-28, la società ha valutato indicazioni e principi tratti dal PNA anche per quel che concerne la misura della "Rotazione del Personale". In merito non si può che ribadire ulteriormente una difficoltà organizzativa endogena nel poter adottare tale misura organizzativa, come ben evidenziato nei precedenti PTPC e come anche l'ANAC ribadisce nel PNA. Del resto, la rotazione non deve comunque tradursi nella sottrazione di competenze professionali specialistiche ad uffici cui sono affidate attività ad elevato contenuto tecnico. Pertanto, la società provvede ad applicare la rotazione a casi limitati e attuabili in base alla propria struttura organizzativa, ovvero ai casi di periodica rotazione territoriale, del personale addetto allo sportello tariffa nei diversi comuni gestiti e tramite la sostituzione del personale addetto allo specifico processo, in caso di assenza o di nuove assunzioni o di dimissioni, da parte di altro personale tecnico o amministrativo della società.

In ogni caso, la società ha comunque previsto misure analoghe ed alternative alla rotazione, quali la c.d. "Segregazione delle funzioni", ovvero l'attribuzione a soggetti diversi dei compiti di: a) svolgere istruttorie e accertamenti; b) adottare decisioni; c) attuare le decisioni prese; d) effettuare verifiche. Tale misura è applicata in particolare tramite il sistema di deleghe attribuite al Direttore Generale e ad alcuni capirea e nell'ambito degli appalti tramite la realizzazione del programma triennale dei lavori e acquisti, che implica specifici obiettivi e responsabilità dei vari uffici. Si valuterà inoltre l'istituzione dei RUP di fase.

Con riguardo al personale addetto ai centri di raccolta, all'emergere di eventuali campanelli d'allarme o segnalazioni riferiti a condotte predittive di potenziali illeciti, si valuterà con l'appaltatore la rotazione del personale coinvolto.

Inoltre, la società provvederà a garantire, con procedure automatiche, l'eventuale applicazione della c.d. rotazione "straordinaria", ovvero la rotazione da applicarsi successivamente al verificarsi di fenomeni corruttivi. Tale forma di rotazione è disciplinata nel d.lgs. 165/2001, art. 16, co. 1, lett. l-quater, secondo cui «I dirigenti di uffici dirigenziali generali provvedono al monitoraggio delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione svolte nell'ufficio a cui sono preposti, disponendo, con provvedimento motivato, la rotazione del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva».

Attività successive al rapporto di lavoro - pantouflage

Ai sensi dell'art. 53, co. 16-ter, del d.lgs. n. 165 del 2001 e in ossequio ai principi del PNA, la società pone attenzione al tema del c.d. "pantouflage" prevedendo il divieto per i dipendenti della società che, negli ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della società, di svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della società svolta attraverso i medesimi poteri.

La norma sul divieto di pantouflage prevede specifiche conseguenze sanzionatorie, quali la nullità del contratto concluso e dell'incarico conferito in violazione del predetto divieto; inoltre, ai soggetti privati che hanno conferito l'incarico è preclusa la possibilità di contrattare con le pubbliche amministrazioni nei tre anni successivi, con contestuale obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti ed accertati ad essi riferiti.

Come da indicazioni dell'ANAC, nell'ambito del codice di comportamento prima citato, la società ha quindi posto in essere ulteriori procedure per prevenire il rischio di violazioni del divieto di "pantouflage", anche con riferimento a situazioni che non riguardino solo i dirigenti della società, ma anche i dipendenti, qualora gli stessi abbiano avuto il potere di incidere in maniera determinante sulla decisione oggetto del provvedimento finale, collaborando all'istruttoria, ad esempio attraverso la elaborazione di atti endoprocedimentali obbligatori (pareri, perizie, certificazioni) che vincolano in modo significativo il contenuto della decisione (cfr. parere ANAC sulla normativa AG 74 del 21 ottobre 2015 e orientamento n. 24/2015). A tal fine, la verifica di

rischi di pantouflage nel contesto della società viene effettuata mediante apposita clausola presente nei bandi di gara e tramite la compilazione obbligatoria a cura del soggetto partecipante della parte III del DGUE, contenente l'apposita dichiarazione. Inoltre, il codice di comportamento prevede l'impegno del dipendente che abbia avuto poteri autoritativi o negoziali nei confronti degli appaltatori al rispetto della normativa in materia di pantouflage, anche garantendo la massima disponibilità nella compilazione della documentazione predisposta a prevenire il rischio, quale un'autodichiarazione sui divieti di pantouflage da parte dei dipendenti in procinto di cessare l'attività lavorativa presso la società.

Nei precedenti PTPC questa misura prevedeva anche il divieto in capo alla Società di assunzione di dipendenti pubblici che, negli ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di pubbliche amministrazioni, nei confronti della società stessa, tramite apposita clausola ostativa e autodichiarazione obbligatoria inserite nelle varie forme di selezione del personale, oltre che tramite una specifica attività di vigilanza. Tale disposizione è stata superata dalle indicazioni delle Linee Guida di ANAC di cui alla Delibera n. 493 del 25/09/2024 riguardanti le società in house quale è A&T 2000.

Cause ostative al conferimento e verifica dell'insussistenza di cause di incompatibilità al conferimento degli incarichi

La materia delle incompatibilità e dell'inconferibilità degli incarichi è disciplinata dal d.lgs. n. 39/2013, che nel corso del 2024 e 2025 ha subito alcune modifiche normative. All'interno della Società è stato previsto un sistema di verifica della sussistenza di eventuali condizioni ostative in capo a coloro che rivestono incarichi di amministratore, come definiti dall'art. 1, co. 2, lett. I), del D.lgs. n. 39/2013 - e cioè "gli incarichi di presidente con deleghe gestionali dirette, amministratore delegato e assimilabili, di altro organo di indirizzo dell'attività dell'ente comunque denominato" - e a coloro cui sono conferiti incarichi dirigenziali.

In particolare è stata prevista la verifica delle disposizioni del d.lgs. n. 39/2013 (art. 3, co. 1, lett. d), relativamente alle inconferibilità di incarichi in caso di condanna per reati contro la pubblica amministrazione, oltre che rispetto alle altre cause di inconferibilità previste.

A queste ipotesi di inconferibilità si aggiunge quella prevista dall'art. 11, co. 11, del d.lgs. 175/2016, ai sensi del quale «Nelle società di cui amministrazioni pubbliche detengono il controllo indiretto, non è consentito nominare, nei consigli di amministrazione o di gestione, amministratori della società controllante, a meno che siano attribuite ai medesimi deleghe gestionali a carattere continuativo ovvero che la nomina risponda all'esigenza di rendere disponibili alla società controllata particolari e comprovate competenze tecniche degli amministratori della società controllante o di favorire l'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento». Vengono prese in considerazione anche le disposizioni previste dall'art. 6 del d.lgs. 201/2022 "Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica".

La Società ha pertanto adottato le misure necessarie ad assicurare che:

- a) negli atti di attribuzione degli incarichi siano inserite espressamente le condizioni ostative al conferimento dell'incarico;
- b) i soggetti interessati rendano la dichiarazione di insussistenza delle cause di inconferibilità all'atto del conferimento dell'incarico;
- c) sia effettuata dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, eventualmente in collaborazione con altre strutture di controllo interne alla società, un'attività di vigilanza.

Si specifica che nella Società la nomina degli amministratori è proposta ed effettuata dalle PA controllanti (Coordinamento dei Soci per il controllo analogo e Assemblea dei Soci), pertanto le verifiche sulle cause di inconferibilità, in particolare per quanto riguarda il Presidente del CDA e gli amministratori con deleghe gestionali dirette, sono in capo alle medesime PA quali Enti conferenti. Mentre le verifiche sull'eventuale sopravvenienza di incompatibilità nel corso del mandato sono curate dal RPCT della società.

Vengono, inoltre, valutate le situazioni di incompatibilità per gli amministratori, come indicate nelle seguenti disposizioni del d.lgs. n. 39/2013:

- art. 9, riguardante le "incompatibilità tra incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati, nonché tra gli stessi incarichi e le attività professionali";

- art. 11, relativo a “incompatibilità tra incarichi amministrativi di vertice e di amministratore di ente pubblico e cariche di componenti degli organi di indirizzo nelle amministrazioni statali, regionali e locali” ed in particolare i commi 2 e 3;

- art. 13, recante “incompatibilità tra incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico e cariche di componenti degli organi di indirizzo politico nelle amministrazioni statali, regionali e locali”;

Per gli incarichi dirigenziali si applica l’art. 12 dello stesso decreto relativo alle “incompatibilità tra incarichi dirigenziali interni ed esterni e cariche di componenti degli organi di indirizzo nelle amministrazioni statali, regionali e locali”.

A queste ipotesi di incompatibilità si aggiunge quella prevista dall’art. 11, co. 8, del d.lgs. 175/2016, ai sensi del quale «Gli amministratori delle società a controllo pubblico non possono essere dipendenti delle amministrazioni pubbliche controllanti o vigilanti. Qualora siano dipendenti della società controllante, in virtù del principio di onnicomprensività della retribuzione, fatto salvo il diritto alla copertura assicurativa e al rimborso delle spese documentate, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 6, essi hanno l'obbligo di riversare i relativi compensi alla società di appartenenza. Dall'applicazione del presente comma non possono derivare aumenti della spesa complessiva per i compensi degli amministratori».

A tali fini, nella società sono state adottate le misure necessarie ad assicurare che:

a) siano inserite espressamente le cause di incompatibilità negli atti di attribuzione degli incarichi per l’attribuzione degli stessi;

b) i soggetti interessati rendano la dichiarazione di insussistenza delle cause di incompatibilità all’atto del conferimento dell’incarico e nel corso del rapporto;

c) sia effettuata dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza un’attività di vigilanza. Come precedentemente indicato, si sottolinea, inoltre, il fatto che il RPCT, in materia di accertamento della violazione del D.lgs. n. 39 del 2013, ha capacità proprie sia di intervento sia sanzionatorie. Sotto questo profilo, particolare rilievo e cura vengono dunque dati alla verifica e alla osservanza dei presidi posti a tutela del rispetto della normativa. Con cadenza almeno annuale, anche su segnalazione o a seguito di notizie ricavate dal web e dalla stampa o tramite controlli a campione da parte del RPCT ad es. con richiesta del casellario o verifica nel registro delle imprese, il RPCT procede alla verifica di eventuali situazioni di incompatibilità.

Il Piano Nazionale Anticorruzione 2025 in consultazione dedica un’apposita sezione all’analisi e all’aggiornamento delle misure di prevenzione in materia di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi, disciplinate dal Decreto Legislativo 8 aprile 2013, n. 39 alla luce delle novità previste dal legislatore con la legge n. 21 del 2024, che ha introdotto rilevanti modifiche e semplificazioni alla disciplina delle inconferibilità di cui al d.lgs. n. 39/2013. In particolare la Legge ha ridefinito l’ambito applicativo delle preclusioni connesse a incarichi e rapporti svolti presso enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione, eliminando il c.d. “periodo di raffreddamento”, superando un approccio meramente formale a favore di una valutazione sostanziale delle situazioni rilevanti. Al fine di adeguarsi alla nuova normativa, per l’anno 2026 il RPCT programmerà l’aggiornamento e il rinnovo della procedura interna di verifica delle cause di inconferibilità e incompatibilità, nonché della relativa modulistica dichiarativa ex art. 20 del d.lgs. n. 39/2013, al fine di assicurarne la piena coerenza con il quadro normativo vigente e con le indicazioni dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, disciplinando le fasi di acquisizione delle dichiarazioni, le modalità di verifica preventiva e successiva al conferimento degli incarichi e i flussi informativi tra gli uffici competenti e il RPCT. La procedura aggiornata sarà applicata a tutti i nuovi incarichi conferiti a decorrere dalla sua approvazione.

Tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito

Con l’entrata in vigore della Legge 30/11/2017 n. 179, G.U. 14/12/2017 è stata introdotta anche per le società in controllo pubblico una specifica previsione normativa relativa alla tutela dei dipendenti che segnalano illeciti nelle società, come a suo tempo richiesto dalle Linee guida in materia emanate dall’ANAC con determinazione n. 6 del 28 aprile 2015, sostituite dalle Linee guida ANAC di cui alla delibera n. 469 del 9 giugno 2021.

Nel corso del 2023 la normativa relativa alle segnalazioni di illecito ha subito una profonda innovazione. Il 30 marzo 2023 è entrato in vigore il decreto legislativo del 10 marzo 2023, n. 24 che ha recepito nel nostro

ordinamento la direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea di cui siano venuti a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica (cd. Direttiva Whistleblowing).

In base alle definizioni di cui all'art. 2 lettera p) del medesimo decreto, A&T 2000 S.p.A., qualificandosi come società a controllo pubblico e società in house, rientrando pertanto tra i soggetti del settore pubblico tenuti all'applicazione della normativa a far data dal 15 luglio 2023, in data 29.06.2023 ha adottato la "Procedura whistleblowing per le segnalazioni di violazioni delle disposizioni normative ai sensi del decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24 (whistleblowing)". Tale procedura ha previsto l'attivazione e pubblicazione, in data 12.07.2023, sentite le rappresentanze sindacali, di un canale di segnalazione interno che consente di effettuare le segnalazioni con la garanzia di riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione nonché del contenuto e della relativa documentazione della segnalazione. Tale canale è costituito dalla piattaforma raggiungibile all'indirizzo **segnalazioni.aet2000.it**, accessibile dal sito web della società www.aet2000.it, basata su software GlobalLeaks che prevede il ricorso a strumenti di crittografia.

In data 30.01.2024, nell'ambito dell'approvazione del PTPC 2024-26, la Società ha proceduto all'adozione dell'aggiornamento della Procedura whistleblowing in base alle indicazioni della Delibera ANAC n. 311 del 12 luglio 2023 "Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali. Procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne" prevedendo come canali interni esclusivamente la piattaforma online e le segnalazioni in forma orale e illustrando la procedura di gestione delle segnalazioni nel caso in cui queste riguardino violazioni rilevanti ai sensi del Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

Nel corso del 2026 si valuterà un aggiornamento della procedura e del software whistleblowing in essere. Infatti diventano operative le indicazioni delle recenti Linee Guida ANAC n. 1/2025, adottate con Delibera n. 478 del 26 novembre 2025, le quali completano il quadro attuativo del d.lgs. 24/2023 e rafforzano il ruolo del canale interno di segnalazione quale strumento strutturale di integrità amministrativa. Come evidenziato da ANAC e dalle analisi successive alla pubblicazione delle linee guida, il whistleblowing supera definitivamente una visione meramente adempitiva e viene riconosciuto come leva di governance, utile per l'emersione anticipata di comportamenti irregolari e rischi corruttivi e da integrare stabilmente nel sistema di gestione del rischio e nel PTPC.

Verranno recepiti gli approfondimenti regolatori introdotti nel 2025, che specificano in modo più dettagliato l'organizzazione, il funzionamento e le garanzie dei canali interni. Le linee guida definiscono requisiti operativi stringenti circa la progettazione del canale, che deve assicurare riservatezza, sicurezza dei dati, protezione dell'identità del segnalante e accessibilità, privilegiando strumenti informatici dedicati sviluppati secondo i principi di *privacy by design* e *privacy by default*. Le nuove disposizioni chiariscono che l'utilizzo di posta elettronica o PEC è da considerarsi generalmente inadeguato, salvo l'adozione di specifiche misure di sicurezza documentate in apposita DPIA. Restano ammesse anche le segnalazioni orali, che devono essere gestite con modalità conformi ai requisiti di riservatezza.

Elemento di particolare rilievo introdotto nel 2025 è il coinvolgimento obbligatorio delle organizzazioni sindacali nella definizione, modifica o aggiornamento della procedura di whistleblowing, con valore non vincolante ma necessario ai fini della conformità del sistema, la cui assenza può comportare l'intervento sanzionatorio dell'ANAC. Tale precisazione colma una zona d'ombra applicativa emersa nel precedente anno e rafforza il carattere partecipativo della misura, contribuendo a consolidarne la legittimazione interna.

La gestione del canale viene affidata a un responsabile autonomo, indipendente, adeguatamente formato e privo di conflitti di interesse, in linea con le indicazioni ANAC, con compiti che includono la ricezione, l'istruttoria, il riscontro al segnalante entro i termini di legge e la corretta conservazione dei dati. Le linee guida sottolineano inoltre la centralità del divieto assoluto di ritorsione e prevedono un sistema di responsabilità

disciplinare sia per chi ostacola o gestisce in modo scorretto le segnalazioni, sia per i segnalanti che agiscano con dolo o colpa grave, rafforzando così l'efficacia deterrente e protettiva del sistema.

Coerentemente con quanto già previsto nel piano dell'anno precedente, la misura continua a favorire la piena integrazione del whistleblowing con codici di comportamento, sistemi disciplinari, Modello 231 e con gli altri presidi di controllo interno, promuovendo l'adozione di canali coerenti e un coordinamento strutturale tra funzioni (RPCT, DPO, ODV, funzioni di controllo). Le linee guida del 2025 completano il quadro d'indirizzo avviato da ANAC nel 2023 e armonizzano le disposizioni relative ai canali interni con quelle per il canale esterno, garantendo un sistema complessivo coeso ed efficace.

Infine, la misura conferma l'importanza della formazione, sia generale sia specialistica, quale strumento essenziale per consolidare una cultura della legalità e della fiducia nei meccanismi di segnalazione. Complessivamente, alla luce delle novità del 2025, il whistleblowing è configurato nel Piano come presidio essenziale del sistema di prevenzione della corruzione, non solo di natura regolatoria o disciplinare, ma orientato al miglioramento organizzativo e al rafforzamento dei controlli interni.

Adozione di regolamenti aziendali

Al fine di prevenire il rischio corruttivo, la società ha adottato atti regolamentari interni, volti a disciplinare i processi descritti e oggetto di analisi. I principali regolamenti sono i seguenti e sono disponibili sul sito web aziendale e all'interno della rete aziendale:

- Regolamento per gli appalti di lavori, forniture e servizi
- Regolamento per il reclutamento del personale
- Regolamento aziendale per l'utilizzo degli strumenti informatici
- Regolamento aziendale per l'accesso civico e documentale
- Regolamento per l'utilizzo dei profili social istituzionali

Inoltre, sono stati approvati alcuni accordi con le rappresentanze sindacali ai fini della regolamentazione di alcuni processi, quali:

- Regolamento orari
- Accordi premio di risultato
- Regolamento telelavoro
- Accordo sindacale su videosorveglianza nei luoghi di lavoro, monitoraggio attività sul territorio e GPS

Misure per l'assunzione e selezione del personale

In data 31.01.2023 è stato approvato il nuovo Regolamento per il reclutamento del personale, sostitutivo del precedente in vigore dal 2011. Tale nuovo regolamento è stato predisposto in base alle disposizioni normative per le società in controllo pubblico e alle attività e necessità della società e prevede ampie forme di pubblicità in relazione alla tipologia di procedura seguita. Anche le relative misure anticorruptive sono state pertanto aggiornate in base a tale regolamento.

Per le attività di selezione e rinnovo del personale, la società ha programmato la formalizzazione delle valutazioni effettuate su ogni candidato sottoposto a selezione. In tal modo è possibile tracciare e verificare gli elementi oggettivi su cui si è basata la valutazione del candidato e, quindi, la correttezza della procedura di selezione.

Nel caso di assunzioni tramite selezione pubblica, le valutazioni effettuate sui candidati e nelle prove di selezione vengono riportate nei verbali del procedimento di selezione, che vengono sottoposti all'approvazione dell'organo amministrativo.

Per quanto riguarda le selezioni in somministrazione tramite agenzia interinale, queste sono svolte nell'ambito del Codice dei contratti pubblici e del Regolamento interno per gli appalti di lavori, forniture e servizi. Al fine di assicurare una maggiore tutela anticorruptiva, viene stabilito che la società di somministrazione è tenuta ad adottare procedure di preselezione delle candidature da sottoporre alla valutazione di A&T 2000 basate su criteri di trasparenza, parità di accesso e tracciabilità delle attività di ricerca, su cui la società effettua delle

verifiche anche a campione, ad esempio chiedendo i dettagli della provenienza delle candidature proposte. Inoltre, le valutazioni effettuate sui candidati proposti dall'agenzia vengono riportate in appositi file descrittivi. I suddetti file e verbali vengono redatti da un'apposita Commissione, nominata dall'organo amministrativo o dal dirigente e composta da almeno 3 membri, secondo le indicazioni del Regolamento per il reclutamento del personale e dell'art. 35 c.3 lettera e) del D.lgs 165/2001. I membri della Commissione forniscono apposita dichiarazione di assenza di conflitto di interessi.

Per quanto riguarda i rinnovi dei contratti del personale in somministrazione o a tempo determinato, la società ha programmato la compilazione di una scheda o relazione che raccoglie le valutazioni effettuate su ogni collaboratore, al fine di tracciare e verificare gli elementi oggettivi su cui si è basata la valutazione e, quindi, la correttezza della procedura.

Misure relative agli affidamenti di lavori, servizi, forniture

Al fine di uniformare le procedure di affidamento all'interno della Società, a garanzia di un generale rispetto del Codice degli Appalti, l'organo amministrativo ha adottato un Regolamento interno per gli appalti di lavori, forniture e servizi, in vigore dal 31.07.2017, che è stato aggiornato il 31.05.2018. Il Regolamento vigente tiene conto delle indicazioni del Codice degli appalti in vigore fino al 30.06.2023 (D.lgs. n. 50/2016), delle relative linee guida dell'ANAC e delle indicazioni relative al principio di rotazione. A seguito dei necessari approfondimenti, la società ha programmato l'aggiornamento del Regolamento per gli appalti di lavori, forniture e servizi in base alle disposizioni normative relative al nuovo Codice degli Appalti in vigore dal 01.07.2023 (D.lgs. n. 36/2023) e ad esso correlate, oltre che alle linee guida emesse dall'ANAC.

Nell'ambito degli appalti la società redige ed applica un programma triennale dei lavori e acquisti.

I dati relativi a tutti gli affidamenti della società, compresa la fase esecutiva, vengono inseriti nella BDNC (Banca dati nazionale dei contratti pubblici) attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale certificata mediante interoperabilità con i servizi erogati dalla PCP attraverso la Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND), oltre che nei gestionali interni in apposite sezioni dedicate. Per il possesso dei requisiti viene utilizzato il FVOE. Inoltre, per ogni affidamento diretto viene compilata una scheda descrittiva contenente le motivazioni dell'affidamento. Ad ogni procedura corrisponde, altresì, una formale determina a contrarre, che viene pubblicata sul sito aziendale.

Oltre alla vigilanza da parte dell'ANAC, l'utilizzo di tali procedure favorisce il controllo interno ed esterno all'azienda. Inoltre, l'accesso alle schede motivazionali e alle determine a contrarre da parte del RPCT permette un ulteriore livello di vigilanza.

Ulteriori misure riguardo ai procedimenti di affidamento prevedono, in particolare negli appalti di maggior rilievo, la nomina dei Commissari di gara in base alle disposizioni normative e, dove possibile in base alla disponibilità degli impianti e alle valutazioni logistiche e di convenienza economica, la predisposizione di gare d'appalto che prevedono la separazione dei soggetti a cui affidare la raccolta e il trasporto dei rifiuti dai soggetti gestori dell'impianto di destino.

Inoltre, nello svolgimento dei vari servizi da parte degli appaltatori e del personale della società sono previsti diversi livelli di controlli e verifica dei dati, sia in considerazione dei vari uffici coinvolti (tecnici, amministrativi) sia da parte dei capirea e del dirigente, oltre che del RUP e del DEC eventualmente nominati. Ciò favorisce l'emersione e la correzione di eventuali discordanze nella gestione, il controllo e l'avvio di eventuali ulteriori verifiche nelle fasi di esecuzione dell'appalto, oltre che l'erogazione di eventuali sanzioni a carico degli appaltatori inadempienti.

Per quanto riguarda l'affidamento di incarichi di consulenza, oltre a quanto indicato nel Regolamento aziendale, viene previsto che il consulente presenti un'apposita dichiarazione, che viene verificata da parte del Responsabile della prevenzione della corruzione, circa l'assenza di conflitti di interesse.

6. AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE

La trasparenza, come definita dalla normativa all'articolo 1, commi 1 e 2 del decreto Legislativo n. 33/2013 (cd. decreto trasparenza), "è intesa come accessibilità totale, delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche".

Il D.lgs 33/13 è stato oggetto di una profonda revisione dapprima con l'entrata in vigore del D.lgs 97/16. A tal riguardo, la Società aveva provveduto ad adeguare, gradualmente, gli obblighi di pubblicazione nella sezione amministrazione trasparente del sito web istituzionale, in particolare in merito ai nuovi obblighi di trasparenza in capo ai dirigenti, le spese della società, gli atti, il personale e – anche a seguito delle disposizioni di cui all'art. 29 del D.lgs 50/2016 - in materia di Contratti e Appalti.

La società aveva successivamente provveduto ad adeguare gli obblighi di pubblicazione con riferimento al PNA 2022, che ha sintetizzato efficacemente alcune novità in merito agli atti, ai dati e alle informazioni da pubblicare obbligatoriamente rispetto alla sezione "bandi di gara e contratti", in particolare per la fase esecutiva. La ratio è che alla base delle modifiche introdotte all'art. 29 del Codice Appalti - controllo diffuso sull'azione amministrativa nella fase successiva all'aggiudicazione - e la formulazione ampia della disposizione "Tutti gli atti (...) relativi a (...) l'esecuzione di appalti pubblici" inducono a ritenere che la trasparenza sia estesa alla generalità degli atti adottati dalla stazione appaltante in sede di esecuzione di un contratto d'appalto. Possono, quindi, esservi inclusi tutti gli atti adottati dall'amministrazione dopo la scelta del contraente, in modo tale che sia reso visibile l'andamento dell'esecuzione del contratto (tempi, costi, rispondenza agli impegni negoziali, ecc.), con il limite, indicato nello stesso co. 1 dell'art. 29, degli atti riservati (art. 53) ovvero secretati (art. 162 del Codice). Alla luce del complesso quadro normativo sinteticamente descritto, l'Autorità ha fornito nel PNA 2022 preziose indicazioni operative, anche in relazione alle procedure afferenti agli investimenti pubblici finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR e dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea, di cui tuttavia la società non risulta assegnataria. L'ingente quantità di risorse disponibili richiede, infatti, adeguati presidi di prevenzione della corruzione, rispetto ai quali la trasparenza della fase esecutiva degli affidamenti riveste grande importanza. Queste indicazioni di ANAC sono contenute nell'Allegato 9 al PNA 2022 che elenca, per ogni procedura contrattuale, dai primi atti all'esecuzione, gli obblighi di trasparenza in materia di contratti pubblici cui le amministrazioni devono riferirsi per i dati, atti, informazioni da pubblicare nella sotto-sezioni di primo livello "Bandi di gara e contratti" della sezione "Amministrazione trasparente".

Stanti le nuove disposizioni normative seguite all'entrata in vigore del D.lgs. 36/2023 (nuovo Codice dei contratti pubblici), quali la Delibera ANAC n. 264 del 20 giugno 2023 come modificata e integrata con delibera n. 601 del 19 dicembre 2023 e l'aggiornamento 2023 al PNA, gli obblighi di pubblicazione di cui all'Allegato 9 al PNA 2022 hanno continuato ad applicarsi ai contratti con bandi e avvisi pubblicati prima o dopo il 1° luglio 2023 ed esecuzione conclusa entro il 31 dicembre 2023. Mentre per i contratti con bandi e avvisi pubblicati prima o dopo il 1° luglio 2023, ma non ancora conclusi alla data del 31 dicembre 2023, valgono le indicazioni di cui alla delibera ANAC n. 582 del 13 dicembre 2023, adottata d'intesa con il MIT.

Dal 2024, in base alle indicazioni normative e di ANAC, in particolare della Delibera ANAC n. 264 del 20 giugno 2023 come modificata e integrata con delibera n. 601 del 19 dicembre 2023, la società ha provveduto ad adeguare le pubblicazioni nella sezione società trasparente del sito web istituzionale in merito agli atti, le informazioni e i dati relativi al ciclo di vita dei contratti pubblici oggetto di trasparenza, previa valutazione in merito alla compatibilità di tali norme con le attività della società nell'ambito degli Appalti Pubblici.

Dal 1° gennaio 2024, al fine di assolvere gli obblighi di pubblicazione in materia di contratti pubblici di cui all'articolo 37 del decreto trasparenza, la società - in qualità di stazione appaltante – ha l'obbligo di comunicare tempestivamente alla BDNCP (Banca dati nazionale dei contratti pubblici), ai sensi dell'articolo 9-bis del citato decreto, tutti i dati e le informazioni, individuati nell'articolo 10 del provvedimento di cui all'articolo 23 del D.lgs. 36/2023 (nuovo Codice dei contratti pubblici). La trasmissione dei dati alla BDNCP è assicurata dalla piattaforma di approvvigionamento digitale di cui la società si è altresì dotata, secondo le modalità previste nel citato articolo 23 del Codice dei contratti pubblici. Ai fini della trasparenza fanno fede i dati trasmessi alla BDNCP per il tramite della PCP (piattaforma contratti pubblici, ovvero il complesso dei servizi web e di interoperabilità per l'interazione con la BDNCP).

Inoltre, la società ha inserito sul sito istituzionale, nella sezione "società trasparente", un collegamento ipertestuale che rinvia ai dati relativi all'intero ciclo di vita del contratto contenuti nella BDNCP secondo le regole tecniche di cui al provvedimento adottato da ANAC ai sensi dell'articolo 23 del D.lgs. 36/2023. Tale collegamento ha lo scopo di garantire un accesso immediato e diretto ai dati da consultare riferiti allo specifico contratto della stazione appaltante ed assicura la trasparenza dell'intera procedura contrattuale, dall'avvio all'esecuzione. In questo ambito, stanti criticità di natura tecnico informatica, risulta ancora in fase di completamento la possibilità di consultazione tramite il sito internet aziendale dei dati inseriti nella piattaforma telematica di approvvigionamento digitale e nella BDNCP per quanto riguarda la fase esecutiva degli appalti e la pubblicazione dei dati a livello di ogni singola procedura di affidamento.

La società, in qualità di stazione appaltante pubblica, altresì, nella sezione "Società Trasparente" del proprio sito istituzionale gli atti, i dati e le informazioni che non devono essere comunicati alla BDNCP e che sono oggetto di pubblicazione obbligatoria come individuati nell'Allegato 1) alla Delibera ANAC n. 264 del 20 giugno 2023 come modificata e integrata con delibera n. 601 del 19 dicembre 2023 e nei provvedimenti correlati.

Oltre agli adeguamenti indicati nelle Linee Guida ANAC, la Società provvede ad adempiere alle prescrizioni di trasparenza di cui al d.lgs. 175/2016 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" che prevede all'art. 24, in via generale, che le società in controllo pubblico siano tenute ad assicurare il massimo livello di trasparenza nell'uso delle proprie risorse e in via particolare ha indicato all'art. 19 specifici obblighi di pubblicazione, per i quali, in caso di violazione, estende l'applicazione di specifiche sanzioni contenute nel d.lgs. 33/2013. Gli obblighi introdotti da tale normativa riguardano:

- i) i provvedimenti in cui le società in controllo pubblico stabiliscono i criteri e le modalità per il reclutamento del personale;
- ii) i provvedimenti delle amministrazioni pubbliche socie in cui sono fissati, per le società in loro controllo, gli obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi incluse quelle per il personale;
- iii) i provvedimenti in cui le società in controllo pubblico recepiscono gli obiettivi relativi alle spese di funzionamento fissati dalle pubbliche amministrazioni.

Il d.lgs. 97/2016 ha, inoltre, introdotto nel corpo del d.lgs. 33/2013 l'art. 15-bis "Obblighi di pubblicazione concernenti incarichi conferiti nelle società controllate" con la previsione che le società controllate nonché quelle in regime di amministrazione straordinaria sono tenute a pubblicare, entro trenta giorni dal conferimento di incarichi di collaborazione, di consulenza o di incarichi professionali, inclusi quelli arbitrali, e per i due anni successivi alla loro cessazione:

- 1) gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico, l'oggetto della prestazione, la ragione dell'incarico e la durata;
- 2) il curriculum vitae;
- 3) i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di consulenza o di collaborazione, nonché agli incarichi professionali, inclusi quelli arbitrali;
- 4) il tipo di procedura seguita per la selezione del contraente e il numero di partecipanti alla procedura.

Oltre ai già citati provvedimenti riguardanti i contratti pubblici e le società in controllo pubblico, nell'applicazione dei principi di trasparenza si è fatto particolare riferimento ai seguenti provvedimenti di indirizzo di ANAC:

- Determinazione n. 1309/2016 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 7 del 10 gennaio 2017) "Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all'art. 5 co. 2 del d.lgs. 33/2013";
- Determinazione n. 1310/2016 "Prime linee guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016";
- Linee Guida ANAC delibera n. 1134/17 recante "Nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici".

Inoltre, la Società ha provveduto ad aggiornare le pubblicazioni in Società Trasparente secondo i 3 schemi di pubblicazione di cui alla Delibera ANAC n. 495 del 25/09/2025 come modificati dalla delibera n. 481 del 3/12/2025. In ogni caso la pubblicazione avviene con modalità per quanto compatibili con le peculiarità organizzative e funzionali della società. Inoltre, secondo le istruzioni operative fornite da ANAC per la "corretta attuazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. 33/2013", come indicato nell'**allegato 3 "TABELLA TRASPARENZA"**, la Società ha provveduto ad indicare anche il responsabile della validazione dei dati, che corrisponde al responsabile dell'ufficio. Un tanto al fine di assicurare, prima della pubblicazione, che i dati pubblicati rispettino i requisiti di qualità come integrità, completezza, tempestività, aggiornamento, semplicità di consultazione, comprensibilità, omogeneità, accessibilità e riutilizzabilità, conformità ai documenti originali e riservatezza. Non si ritiene invece di aggiornare la sezione Società Trasparente anche in merito ai nuovi 5 schemi standard proposti, in via facoltativa, dalla Delibera n. 497 del 3.12.2025, rinviando la decisione al prossimo anno.

Il RPCT svolge controlli periodici con cadenza almeno semestrale sulla pubblicazione dei dati per verificare la corretta attuazione degli obblighi di trasparenza.

In conformità alle indicazioni sulla qualità dei dati pubblicati contenute nelle delibere, la pubblicazione viene effettuata, per quanto possibile, in formato aperto e rispetta i seguenti principi:

- completezza ed accuratezza: i dati pubblicati corrispondono al fenomeno che si intende descrivere e, nel caso di dati tratti da documenti, questi sono pubblicati in modo esatto e senza omissioni;
- comprensibilità: il contenuto dei dati è esplicitato in modo chiaro ed evidente. E' assicurata, per quanto possibile, l'assenza di ostacoli alla fruibilità di dati, quali la frammentazione, ovvero la pubblicazione frammentata dei dati in punti diversi del sito;
- aggiornamento: per gli atti ufficiali viene indicata la data di pubblicazione e di aggiornamento e il periodo di tempo a cui si riferisce, per gli altri dati viene indicata la data di pubblicazione poiché si darà atto di eventuali aggiornamenti mediante una nuova pubblicazione del dato;
- tempestività: la pubblicazione dei dati avviene in tempi che consentano una utile fruizione da parte dell'utente; la società ritiene "tempestiva" la pubblicazione effettuata entro massimo 3 mesi dalla disponibilità del dato;
- pubblicazione in formato aperto: per quanto possibile, le informazioni e i documenti sono pubblicati in formato aperto, secondo le indicazioni fornite in tal senso dall'art. 7 del D. Lgs. 33/2013 che richiama l'art. 68 del Codice dell'amministrazione digitale.

Si valuterà in ogni caso un ulteriore aggiornamento delle modalità di pubblicazione nella sezione Società Trasparente secondo le nuove istruzioni fornite da ANAC, anche utilizzando i nuovi strumenti forniti dall'Autorità quali il portale della Piattaforma Unica della Trasparenza e la piattaforma TrasparenzaAI.

Ai sensi dell'art. 10 del D.lgs 33/13, come modificato dal D.lgs 97/16, si specifica che i responsabili dell'elaborazione e trasmissione, aventi la responsabilità della produzione e trasmissione dei documenti da pubblicare, e i responsabili della pubblicazione dei documenti e delle informazioni sul sito internet, una volta che gli stessi sono stati elaborati e ricevuti, oltre che i responsabili della validazione, sono stati elencati nell'**allegato 3 "TABELLA TRASPARENZA"** del PTPC.

In ogni caso si specifica che l'attività della società coinvolge aspetti peculiari non sempre compatibili con le prescrizioni in materia di trasparenza. Pertanto, anche in ossequio all'art. 2-bis del D.lgs. 33/13 che prescrive un adeguamento alla normativa "in quanto compatibile" con la tipologia dell'Ente, la sua struttura e le attività svolte, la società si riserva di adattare la pubblicazione di alcuni documenti ed informazioni, fermo restando il diritto di accesso / accesso totale previsto dalla normativa vigente.

Con riferimento all'accesso civico, nella società è in vigore da gennaio 2018 il "Regolamento aziendale per l'accesso civico e documentale", che disciplina il c.d. "accesso civico generalizzato" ai sensi dell'art. 2, co. 1, del d.lgs. 33/2013, come modificato dal d.lgs. 97/2016, che comporta che debba essere garantita «la libertà di accesso di chiunque ai dati e ai documenti detenuti dalle amministrazioni e dagli altri soggetti di cui all'articolo 2-bis, garantita, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti, tramite l'accesso civico e tramite la pubblicazione di documenti».

Il regolamento ha consentito di coordinare ed armonizzare in un unico atto normativo le varie forme di accesso che il cittadino può utilizzare per ottenere i documenti e i dati societari:

- 1) l'accesso procedimentale "classico" (ai sensi della L. 241/90);
- 2) l'accesso civico semplice;
- 3) l'accesso civico generalizzato.

Unitamente al regolamento sono stati adottati anche i seguenti modelli:

- a) modello di istanza di accesso documentale;
- b) modello di istanza di accesso civico semplice;
- c) modello di istanza di accesso civico generalizzato;
- d) richiesta di riesame del provvedimento al RPCT.

Inoltre, è stato predisposto il "registro degli accessi", pubblicato nella sezione "società trasparente" – "altri contenuti – accesso civico" del sito istituzionale, unitamente ai modelli di istanza. Il registro riporta le informazioni riguardo alle domande ricevute di accesso civico semplice e generalizzato. La sua gestione e aggiornamento sono assegnate all'ufficio segreteria con il coordinamento del RPCT.

Ai sensi delle indicazioni del PNA, che stabilisce quale misura organizzativa di trasparenza in funzione di prevenzione della corruzione l'individuazione del RASA (Responsabile dell'Anagrafe per la stazione appaltante incaricato della compilazione ed aggiornamento dell'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti - AUSA), si specifica che il RASA di A&T 2000 quale stazione appaltante viene individuato dal Direttore Generale e che il RPCT ha verificato che il RASA si sia attivato per l'abilitazione del profilo utente di RASA secondo le modalità operative indicate nel Comunicato ANAC del 28 ottobre 2013.

Amministrazione Trasparente e Reg. UE 2016/679

Il Regolamento (UE) 2016/679 "Regolamento generale sulla protezione dei dati" (GDPR) e il conseguente adeguamento del Codice in materia di protezione dei dati personali - decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 impattano sulle modalità di attuazione della trasparenza amministrativa, secondo la disciplina del d.lgs. 33/2013. Occorre evidenziare, al riguardo, che l'art. 2-ter del d.lgs. 196/2003, introdotto dal d.lgs. 101/2018, in continuità con il previgente articolo 19 del Codice, dispone al comma 1 che la base giuridica per il trattamento di dati personali effettuato per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri, ai sensi dell'art. 6, paragrafo 3, lett. b) del Regolamento (UE) 2016/679, "è costituita esclusivamente da una norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento". In particolare,

il comma 3 del medesimo articolo stabilisce che “La diffusione e la comunicazione di dati personali, trattati per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri, a soggetti che intendono trattarli per altre finalità sono ammesse unicamente se previste ai sensi del comma 1”. Tale assetto normativo conferma la necessità di una sempre più peculiare attenzione alla privacy degli interessati oggetto di provvedimenti potenzialmente pubblicati su Amministrazione Trasparente e a tal fine la società ha indicato nel Registro dei Trattamenti la “Pubblicazione di atti ai sensi del D.lgs 33/13” come una specifica attività di trattamento, oggetto di analisi e misure di prevenzione, quali l’apposito corso di formazione.

7. MONITORAGGIO E RIESAME

Il monitoraggio e il riesame periodico costituiscono una fase fondamentale del processo di gestione del rischio attraverso cui verificare l'attuazione e l'adeguatezza delle misure di prevenzione nonché il complessivo funzionamento del processo stesso e consentire in tal modo di apportare tempestivamente le modifiche necessarie.

Nell'allegato 2 "MISURE ANTICORRUTTIVE viene descritta, per ciascuna misura, la modalità di monitoraggio ed eventuale riesame delle misure adottate, con i soggetti referenti e le attività da svolgersi, nonché gli esiti del monitoraggio dell'anno precedente. L'attività di monitoraggio viene svolta sia periodicamente, con particolare riguardo agli obblighi di pubblicazione, sia annualmente nell'ambito della riunione annuale con i responsabili aziendali. Inoltre, il monitoraggio viene svolto sia in autonomia da parte dell'RPCT, sia tramite audit specifici con i responsabili di singoli uffici, sia collegialmente con il dirigente e i capiarea nella prevista riunione annuale.

Una specifica attività di vigilanza e monitoraggio sugli obblighi di pubblicazione viene altresì svolta da parte dell'ODV tramite le previste attestazioni annuali.

Quale supporto al monitoraggio, l'RPCT può avvalersi in via sperimentale della piattaforma messa a disposizione da ANAC. Tale piattaforma nasce dall'esigenza di creare un sistema di acquisizione di dati e informazioni connesse alla programmazione e adozione del PTPCT, ma è concepito anche per costituire un supporto all'amministrazione al fine di avere una migliore conoscenza e consapevolezza dei requisiti metodologici più rilevanti per la costruzione del PTPCT (in quanto il sistema è costruito tenendo conto dei riferimenti metodologici per la definizione dei Piani) e monitorare lo stato di avanzamento dell'adozione delle misure di prevenzione previste nel PTPCT e inserite nel sistema.